

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1998

Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande. (G.U. Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 1998)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995;

Viste le linee direttrici per riavvicinare le condizioni di trasmissione dei risultati statistici dei programmi annuali di controllo degli Stati membri, approvate il 19 dicembre 1995 dal Comitato permanente dei prodotti alimentari della Commissione europea;

Al fine di aderire alla richiesta della Commissione europea relativa alle modalita' di trasmissione dei predetti risultati statistici e di armonizzare le stesse con quelle gia' operanti in ambito nazionale;

Accertato che per tale adempimento e' necessario modificare le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 sopra citato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, in base al quale il Ministro della sanita', con proprio decreto, puo' provvedere alla modifica delle Appendici 1, 2 e 3 del citato decreto;

Sentita la Commissione interregionale permanente di coordinamento per i problemi relativi al controllo ufficiale degli alimenti e bevande;

Decreta:

Art. 1.

1. Le appendici 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, contenente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

APPENDICE 2

MODELLI DI RILEVAZIONE DATI DI SINTESI SUL CONTROLLO
UFFICIALE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE
(prevista dall'art. 8, comma 1)

----> [Vedere Modelli da pag. 6 a pag. 11 del S.O.](#) <----

LINEE GUIDA PER LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI STATISTICI DEI PROGRAMMI ANNUALI RELATIVI AL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (DIRETTIVA 89/397/CEE RECEPITA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 123/93). 1. CONSIDERAZIONI GENERALI L'art. 14 della direttiva 89/397/CEE stabilisce una procedura generale in base alla quale gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione europea i risultati statistici relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Al fine di raccogliere da ogni Stato membro informazioni

confrontabili per ciascuna categoria di prodotti alimentari oggetto della trasmissione dei dati, la Commissione ha diramato due modelli di rilevazione che sono stati approvati dal Comitato permanente dei prodotti alimentari il 19 dicembre 1995. I modelli attualmente in uso per la rilevazione nazionale sono stati perciò modificati per aderire alle richieste della Commissione, senza tuttavia trascurare le specifiche esigenze di programmazione nazionale e regionale che hanno determinato il mantenimento di categorie statistiche più dettagliate. Il MODELLO A - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI - ed il MODELLO B - ANALISI DEI CAMPIONI - i nuovi modelli della rilevazione, sono stati esaminati nell'ambito della Commissione interregionale permanente di coordinamento per i problemi relativi al controllo ufficiale degli alimenti e bevande ed approvati nella seduta del 17 dicembre 1997.

2. RILEVAZIONE DEI DATI. La rilevazione con i nuovi modelli ha inizio con i dati relativi al 1998. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di rilevazione (a partire perciò dal 31 maggio 1999), le regioni e le province autonome provvedono ad inoltrare i modelli al Ministero della sanità che poi invierà il riepilogo nazionale alla Commissione europea. Le regioni e le province autonome, comunque, possono utilizzare gli stessi modelli per la raccolta dei dati in ambito locale, restando inteso che è loro compito raccogliere i dati provenienti dalle strutture territoriali e fornirne la sintesi al Ministero della sanità. Per quanto riguarda il MODELLO A - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI - si chiede alle regioni ed alle province autonome di fornire la sintesi dei dati provenienti dai Servizi veterinari separatamente dalla sintesi dei dati provenienti dai Servizi di igiene pubblica (o dalle strutture ad essi subentrante). Per ogni regione o provincia autonoma, pertanto, sono attesi due modelli A.

3. TIPOLOGIA DEI DATI CHE FANNO PARTE DELLA RILEVAZIONE L'art. 14 della direttiva 89/397/CEE fornisce indicazioni di tipo generale sulla trasmissione dei dati relativi ai risultati dei controlli ufficiali. Esistono tuttavia disposizioni più specifiche della Unione europea relative a flussi informativi di controllo dei prodotti alimentari effettuati da alcuni servizi ufficiali. Al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione dei dati, in relazione a tali flussi informativi già avviati, ALCUNI CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI ALIMENTARI NON FANNO PARTE DELLA PRESENTE RILEVAZIONE. Non sono oggetto di trasmissione:

A) i risultati dei programmi annuali dei controlli già trasmessi alla Commissione in ordine alla seguente legislazione comunitaria specifica: a1 - direttiva 86/469/CEE del 16 settembre 1986, recepita con il Decreto legislativo 118/92, relativa alla RICERCA DEI RESIDUI NEGLI ANIMALI E NELLE CARNI FRESCHE. La successiva direttiva 96/23/CEE del 29 aprile 1996, in corso di recepimento, ha tuttavia dettato nuove misure concernenti il controllo di talune sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ed ha abrogato, fra l'altro, la direttiva 86/358/CEE; a2 - direttiva 86/362/CEE del 24 luglio 1986, recepita con l'Ordinanza Ministeriale del 18 luglio 1990, che fissa le QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI CEREALI (l'art. 7 della direttiva prevede un rapporto annuale sui controlli effettuati in questo settore da parte degli Stati membri); a3 - direttiva 86/363/CEE del 24 luglio 1986, recepita con l'Ordinanza Ministeriale del 18 luglio 1990, che fissa le QUANTITA' MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE (l'art. 7 della direttiva prevede un rapporto annuale alla Commissione sui risultati dei controlli effettuati); a4 - direttiva 90/642/CEE del 27 novembre 1990, recepita con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1992, che fissa le PERCENTUALI MASSIME DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI IN ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE COMPRESI GLI ORTOFRUTTICOLI (l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva prevede l'invio di una relazione annuale sui risultati dei programmi nazionali per il

controllo delle percentuali massime di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale); a5 - i dati specifici previsti nel quadro di altre direttive. Va ricordato che la trasmissione dei dati prevista dalla direttiva 92/117/CEE del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, ha un campo di applicazione diverso da quello dell'articolo 14 della direttiva 89/397/CEE. I dati da trasmettere annualmente in applicazione della direttiva 92/117/CEE riguardano le conclusioni sull'evoluzione delle epizoozie in funzione dei dati epidemiologici ed alcuni risultati dei controlli ufficiali e degli accertamenti effettuati dalle imprese, mentre la direttiva 89/397/CEE concerne la trasmissione dei risultati complessivi dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari stabiliti su base annuale. Inoltre, non sono oggetto della trasmissione: B) i risultati dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari che sono coperti da una normativa specifica (controlli ufficiali veterinari e sugli standard di qualità degli ortofrutticoli non trasformati). B1 - Controlli veterinari. I dati relativi ai risultati dei seguenti controlli non devono essere trasmessi: - i controlli veterinari effettuati nel quadro della direttiva 89/662/CEE dell'11 dicembre 1989, recepita con il Decreto legislativo 28/93, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno; - i controlli veterinari all'importazione di cui alla direttiva 90/675/CEE, recepita con il Decreto legislativo 93/93, che sono oggetto di una trasmissione alla Commissione (DG VI) le cui modalità, sono state specificate nella decisione 94/360/CEE. Le disposizioni precedenti trovano completa applicazione per la compilazione del MODELLO A - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI - del formulario statistico comunitario che riguarda le unità operative sottoposte a controllo (stabilimenti e trasporti). Per quanto concerne il MODELLO B - ANALISI DEI CAMPIONI - si chiede di provvedere alle stesse esclusioni. Tuttavia, se non è possibile differenziare i risultati dei controlli effettuati nel quadro dei controlli veterinari previsti dalla direttiva 89/662/CEE, cioè dovrà essere menzionato nella trasmissione dei risultati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 89/397/CEE. b2 - Controlli sugli ortofrutticoli non trasformati. Il regolamento 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi, prevede lo scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa tra i servizi di controllo degli Stati membri; in particolare secondo l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che rileva lotti non conformi alla normativa provenienti da un altro Stato membro è tenuto ad informare gli altri Stati membri; analoga informazione riguardante i prodotti di importazione deve essere fornita agli altri Stati membri ed alla Commissione. Tenuto conto delle informazioni già trasmesse nel quadro della direttiva antiparassitari, LA TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI NON TRASFORMATI PREVISTA DALLA PRESENTE RILEVAZIONE DEVE RIGUARDARE I RISULTATI DEL CONTROLLO UFFICIALE SULLA SICUREZZA IGIENICA E MICROBIOLOGICA ED I CONTAMINANTI DIVERSI DAGLI ANTIPARASSITARI, cioè quelli che non sono stati già trasmessi alla DG VI. 4. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI A E B. Nella prima parte i modelli contengono dati che consentono di identificare la regione o la provincia autonoma, la struttura che rileva i dati ed il referente regionale (o locale, a seconda di cui utilizza il modello). Le regioni e le province autonome devono indicare il numero delle strutture esistenti nel territorio ed il numero di quelle che hanno inviato i dati; queste informazioni consentono di valutare il grado di copertura della rilevazione. I codici delle regioni e delle province autonome sono riportati in tab. A; quelli degli I.Z.S. in

tab. B; quelli dei P.M.P. in tab. C; quelli delle aziende U.S.L. - servizi di igiene pubblica o veterinari - in tab. D. 5. MODELLO A - ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI. Il MODELLO A ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative alle infrazioni riscontrate nel corso del sopralluogo ispettivo. TIPO DI STRUTTURA: indicare SIP per i Servizi di igiene pubblica ed SV per i Servizi veterinari o per le strutture ad essi subentrate. Si rammenta che i dati di sintesi devono essere omogenei, cioe' devono essere ottenuti sommando separatamente i dati contenuti nei modelli provenienti dai Servizi di igiene pubblica e dai Servizi veterinari. Sono pertanto attesi due modelli A (SIP ed SV). PRODUTTORI PRIMARI (cod. 01): comprende gli stabilimenti allo stadio della produzione primaria che producono prodotti alimentari non trasformati e destinati al consumo umano. Si tratta essenzialmente di aziende agricole che svolgono soltanto attivita' di produzione primaria, come i produttori di ortofrutticoli, gli avicoltori, i viticoltori, gli apicoltori, i produttori di cereali sottoposti a controllo e non esclusi in applicazione del punto b2. Per quanto riguarda le attivita' agricole, il numero dei produttori primari potra' essere indicato una sola volta dalla regione o provincia autonoma desumendo il dato dal censimento generale dell'agricoltura. Rientrano le seguenti attivita' economiche codificate dall'Istat come: 01.11 aziende di coltivazione di cereali e di altri seminativi 01.12 aziende di coltivazione ortaggi, specialita' orticole, fiori e prodotti di vivai 01.13 aziende di coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie 01.21 aziende di allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 01.22 aziende di allevamento di ovini, caprini, equini 01.23 aziende di allevamento di suini 01.24 aziende di allevamento di pollame e altri volatili 01.25 aziende di allevamento di altri animali (conigli, animali da pelliccia, apicoltura, ecc.) 05.01 pesca (in acque marine e lagunari, in acque dolci) 05.02 piscicoltura 15.11.1 produzione di carne, non di volatili, refrigerata in carcasse (macellazione) 15.12.1 produzione di carne di volatili e di conigli (macellazione) PRODUTTORI E CONFEZIONATORI (cod. 02): tutti gli stabilimenti aventi un'attivita' di produzione (incluso il sezionamento), di trasformazione e/o un'attivita' di confezionamento e che non vendono al dettaglio devono essere inclusi in questa categoria. Le attivita' di produzione o di trasformazione possono includere l'importazione di prodotti alimentari destinati ad essere trasformati e l'attivita' di esportazione dei prodotti trasformati. Rientrano le seguenti attivita' economiche codificate dall'Istat come: 15.11.1 produzione di carne fresca, non di volatili, refrigerata in tagli 15.11.2 conservazione di carne, non di volatili e conigli, mediante congelamento e surgelazione 15.12.1 preparazione di carne di volatili e di conigli; produzione di carne di volatili e di conigli fresca 15.12.2 conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione 15.13 produzione di prodotti a base di carne 15.20 lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce 15.03 lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 15.42 fabbricazione di oli e grassi raffinati (vegetali e animali) 15.43 produzione di margarina e di grassi commestibili simili 15.51 trattamento igienico, conservazione e trasformazione, del latte (esclusa la produzione di latte crudo) 15.52 fabbricazione di gelati 15.61 lavorazione delle granaglie 15.62 fabbricazione di prodotti amidacei 15.81 fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 15.82 fabbricazione di fette biscottate e di biscotti, fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati 15.83 fabbricazione di zucchero 15.84 fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 15.85 fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 15.86 lavorazione del te' e del caffe' 15.87 fabbricazione di condimenti e spezie 15.88 fabbricazione

di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 15.89
fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. 15.91 fabbricazione
di bevande alcoliche distillate 15.92 fabbricazione di alcool etilico
di fermentazione 15.93 fabbricazione di vino di uve (non di
produzione propria) 15.94 produzione di sidro e di altri vini a base
di frutta 15.95 produzione di altre bevande non fermentate 15.96
fabbricazione di birra 15.97 fabbricazione di malto 15.98 produzione
di acque minerali e di bibite analcoliche 15.99 fabbricazione di
altre bevande analcoliche

DISTRIBUZIONE all'ingrosso (cod. 03):
questa categoria include le attivita' di distribuzione prima dello
stadio della vendita al dettaglio; in particolare, l'importazione, la
vendita all'ingrosso, lo stoccaggio all'ingrosso ed i grossisti
"plurifunzioni", cioe' quelli che possono distribuire prodotti
alimentari ai dettaglianti, ai ristoranti o ai consumatori. Nella
categoria vanno inclusi gli stabilimenti che sono soggetti ad
autorizzazione sanitaria e che, comunque, non producono o trasformano
prodotti alimentari. Non vanno inclusi gli stabilimenti che
provvedono alla distribuzione di materiali destinati a venire in
contatto con gli alimenti. Rientrano le seguenti attivita' economiche
codificate dall'Istat come: 51.17 intermediari del commercio di
prodotti alimentari, bevande e tabacco 51.18 intermediari del
commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a. 51.18
intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di
alcuno 51.21 commercio all'ingrosso di cereali, sementi 51.31
commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi 51.32 commercio
all'ingrosso di carne e prodotti di salumeria 51.33 commercio
all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi
commestibili 51.34 commercio all'ingrosso di bevande alcoliche e
altre bevande 51.36 commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e
dolciumi 51.37 commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie
51.38 commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti
alimentari, bevande e tabacco 51.39 commercio all'ingrosso di altri
prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

DISTRIBUZIONE al dettaglio (cod. 04): comprende tutti i tipi di
commercio al dettaglio con un'attivita' di commercializzazione dei
prodotti alimentari per la vendita al consumatore finale; in
particolare, i supermercati, i distributori automatici, la vendita
per corrispondenza, i banchi dei mercati coperti o all'aperto (e'
escluso il commercio di piatti preparati da asporto). In questa
categoria, comunque, non e' compreso chi produce o trasforma prodotti
alimentari. Rientrano le seguenti attivita' economiche codificate
dall'Istat come: 52.11 commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 52.12
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza
di prodotti non alimentari 52.21 commercio al dettaglio di frutta e
verdura 52.22 commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di
carne 52.23 commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24 commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi 52.25
commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
52.27 commercio (al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati 52.61 commercio al dettaglio per
corrispondenza 52.62 commercio al dettaglio ambulante (su aree
pubbliche) a posteggio fisso 52.63 commercio al dettaglio effettuato
in altre forme al di fuori dei negozi

TRASPORTI: in questa categoria
viene effettuata la distinzione fra i mezzi ed i contenitori che sono
sottoposti solo a vigilanza (cod. 05) ed i mezzi ed i contenitori che
sono soggetti ad autorizzazione sanitaria (cod. 06).

RISTORAZIONE pubblica (cod. 07): comprende tutte le forme di ristorazione che si
svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore
finale indifferenziato; ad esempio, (anche se collocate su mezzi di
locomozione), i ristoranti, le rosticcerie, le bottiglierie, i bar;
inoltre, i centri di vacanze e le case per vacanze, gli esercizi che

forniscono piatti preparati da asporto, ecc. Rientrano le seguenti attivita' economiche codificate dall'Istat come: 55.11 alberghi e motel con ristorante 52.21 ostelli della gioventu' e rifugi di montagna 55.22 campeggi ed aree attrezzate per roulotte 55.23.1 villaggi turistici 55.23.5 agriturismo 55.23.6 altri esercizi alberghieri complementari 55.30.1 ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie birrerie con cucina 55.30.2 rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione 55.30.3 gestione di vagoni ristorante 55.30.4 servizi di ristorazione in self-service 55.30.5 ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo 55.40 bar 55.52 fornitura di pasti preparati (banchetti) RISTORAZIONE collettiva-assistenziale (cod. 08): comprende le altre forme di ristorazione (residuali rispetto alla voce precedente) che sono rivolte ad un consumatore finale identificabile; ad esempio, le mense aziendali (anche quelle di enti pubblici), scolastiche, di comunita' (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, collegi, colonie). Rientrano le seguenti attivita' economiche codificate dall'Istat come: 55.23.2 colonie, case per ferie e case di riposo 55.51 mense 55.52 fornitura di pasti preparati (alle compagnie aeree, ospedali) 85.11 servizi ospedalieri PRODUTTORI E CONFEZIONATORI CHE VENDONO PREVALENTEMENTE AL DETTAGLIO (cod. 09): comprende macellai, panettieri, pasticceri, gelatai, e tutte quelle attivita' nelle quali il prodotto viene trasformato e PREVALENTEMENTE venduto al consumatore finale dallo stesso produttore. E' anche inclusa l'attivita' di produzione e/o trasformazione in fattoria per la vendita diretta al consumatore finale. NUMERO DI UNITA': si riferisce al numero delle unita' operative che sono soggette al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (produzione, commercializzazione, trasporto, servizi). Puo' essere interessata qualsiasi unita' operativa che svolge un'attivita' nel settore alimentare, indipendentemente dalla sua forma giuridica (societa' commerciale, persona fisica, cooperativa, associazione senza fini di lucro, societa', filiale). Se diverse imprese del settore alimentare operano nello stesso luogo (stazione, aeroporto, centro commerciale), ciascuna impresa viene conteggiata come uno stabilimento a parte. Alcune imprese del settore alimentare possono rientrare in piu' di una categoria. Conviene in tal caso elencarle una sola volta nella categoria corrispondente all'ATTIVITA' PRINCIPALE. Ad esempio, un supermercato che svolga ANCHE un'attivita' di panetteria, deve essere elencato una sola volta nella categoria "distribuzione" e non nella categoria "produttori". Tuttavia, nel caso in cui l'attivita' "panetteria" e l'attivita' "supermercato" abbiano responsabili legali diversi (ad es. proprietari diversi), devono essere registrati due stabilimenti, ciascuno nella sua categoria. NUMERI DI UNITA' CONTROLLATE: comprende il numero delle unita' operative (stabilimenti o mezzi di trasporto) che durante l'anno sono state ispezionate. Ciascuna unita' deve essere conteggiata soltanto una volta nel corso dell'anno, anche se viene ispezionata piu' volte. NUMERO DELLE ISPEZIONI: include l'insieme delle ispezioni effettuate dai servizi di controllo ufficiale nelle unita' operative. Un'ispezione si definisce come una visita che comprende una o piu' operazioni di controllo ufficiale (ispezione, prelievo di campioni, controllo dell'igiene del personale, esame del materiale documentale, esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati); un'ispezione ha l'obiettivo di verificare la conformita' dei prodotti alimentari e dei loro componenti alle disposizioni sanitarie ed alle norme che hanno lo scopo di garantire la corretta commercializzazione dei prodotti o di proteggere l'interesse dei consumatori. Tuttavia, un'ispezione durante la quale l'unica operazione di controllo effettuata consiste nel prelievo di campioni non deve essere considerata come un'ispezione in uno stabilimento. L'ispezione effettuata in uno stabilimento deve essere

conteggiata una sola volta anche se essa copre diverse attivita' dello stabilimento (come la vendita al dettaglio, le attivita' di fabbricazione o di preparazione che sono praticate nei supermercati) e concerne diversi punti di controllo (controllo degli ingredienti, dei processi di fabbricazione e del prodotto finale). Deve essere conteggiata una sola volta anche l'ispezione che dura piu' giorni; inoltre, le ispezioni successive alla prima non vanno conteggiate quando sono effettuate nello stesso stabilimento per la verifica di prescrizioni precedentemente impartite. NUMERO DI UNITA' CON INFRAZIONI: indicare il numero delle unita' operative nelle quali sono state constatate infrazioni nel corso dell'attivita' di controllo (non il numero delle infrazioni rilevate nel corso dell'ispezione). La nozione di infrazione include tutti gli atti formali che costituiscono il seguito ad una constatazione di non conformita' da parte dei servizi di controllo, come l'invio o la consegna di una richiesta di mettersi in regola entro un certo termine, il blocco, il ritiro, il sequestro o la distruzione di un prodotto alimentare, la revoca di una autorizzazione, la chiusura totale o parziale di un'impresa, la redazione di un verbale o di un rapporto destinato all'autorita' giudiziaria. TOTALE CAMPIONI PRELEVATI: indicare il numero dei campioni prelevati che sono oggetto di controllo ufficiale. CAMPIONI NON REGOLAMENTARI: si intendono quelli nei quali sia stata riscontrata una o piu' non conformita' alle disposizioni di legge vigenti; il campione per il quale si riscontrano piu' parametri non regolari deve essere conteggiato una sola volta. Nel caso di analisi di revisione conclusa, riferirsi all'esito di quest'ultima per stabilire se il campione e' regolare. NUMERO DI INFRAZIONI: in questa categoria il numero complessivo di infrazioni, rilevate nel corso delle ispezioni e senza prelievo di campioni, e' suddiviso nelle diverse tipologie. Dato che una unita' operativa puo' avere piu' di un tipo di infrazione e che lo stesso tipo di infrazione puo' essere rilevato nel corso di ispezioni successive, va indicato il numero complessivo di ogni tipo di infrazione. * Igiene generale: strutture (locali, attrezzature, ecc.), igiene del personale ai sensi dell'allegato del Decreto legislativo 155/97, prevenzione delle contaminazioni. * Igiene (HACCP, formazione del personale): analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, formazione del personale. Si tratta essenzialmente delle infrazioni di cui al Decreto legislativo 155/97 sull'igiene dei prodotti alimentari. * Composizione: controllo delle condizioni di utilizzazione degli additivi, adulterazioni (aggiunta di acqua, di sostanze chimiche vietate). * Contaminazione (diversa da quella microbiologica): si riferisce alle contaminazioni immediatamente evidenti riscontrate nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti; gli ammuffimenti rientrano comunque in questa categoria. * Etichettatura e presentazione: controllo dell'etichettatura (comprese le denominazioni e le date di conservazione) e delle affermazioni in etichetta relative agli ingredienti effettivamente utilizzati, la verifica visiva delle etichette e delle confezioni. ALTRO: rientrano in questa voce anche le infrazioni per i libretti sanitari e per le autorizzazioni sanitarie. PROVVEDIMENTI (amministrativi e notizie di reato): i dati consentono di valutare gli esiti delle infrazioni riscontrate; rientrano fra i provvedimenti amministrativi anche quelli che riguardano le prescrizioni, la sospensione temporanea o la revoca delle autorizzazioni, ecc. 6. MODELLO B - ANALISI DEI CAMPIONI IL MODELLO B ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative alle infrazioni riscontrate a seguito di controlli analitici sui campioni. La parte introduttiva del modello B riporta gli stessi dati del modello A al quale si puo' fare riferimento per la compilazione. Nel "tipo di struttura" indicare IZS o PMP per i dati provenienti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali o dai Presidi multizonali di

prevenzione (o strutture ad essi subentrate). Le classi di alimenti sono state raggruppate nelle categorie alimentari che sono state proposte dalla Commissione europea.

CAMPIONI ANALIZZATI Definizione di campione: si tratta di campione ufficiale prelevato nel quadro delle procedure ufficiali di controllo. Anche se il campione ufficiale comprende diverse aliquote (ad esempio per le analisi di revisione), solo l'aliquota analizzata ufficialmente deve essere contabilizzata nella colonna "CAMPIONI ANALIZZATI (totali)". Vanno esclusi dal numero totale di campioni analizzati quelli per i quali non sono ancora disponibili i risultati delle analisi (questi campioni potranno essere inclusi nella rilevazione dell'anno successivo).

CAMPIONI ANALIZZATI (irregolari): si intendono quelli nei quali sia stata riscontrata una o piu' non conformita' alle disposizioni di legge vigenti; il campione per il quale si riscontrano piu' parametri non regolari deve essere conteggiato una sola volta. Nel caso di analisi di revisione conclusa, riferirsi all'esito di quest'ultima per stabilire se il campione e' regolare. Si richiama l'attenzione sul fatto che un medesimo campione puo' essere non conforme per piu' di un motivo; ogni accertamento di non conformita' deve essere comunque conteggiato nella colonna pertinente (contaminazione microbiologica, chimica, contaminazioni diverse, composizione, etichettatura e presentazione, altro); nella colonna "TOTALE INFRAZIONI" compare pertanto la somma di tutte le infrazioni accertate.

CONTAMINAZIONI (microbiologiche): viene effettuata una disaggregazione per avere un migliore dettaglio statistico.

CONTAMINAZIONI (chimiche e diverse): in questa categoria, che e' residuale rispetto alla precedente, si sono evidenziate le contaminazioni per micotossine e per metalli pesanti. Alla voce "ALTRE" includere anche le sostanze indesiderabili (frantumi di vetro, legno, acciaio, insetti, ecc.).

COMPOSIZIONE: infrazioni che hanno determinato il giudizio di non conformita' per la presenza di sostanze non consentite o per la presenza di sostanze in quantita' non consentita (additivi vietati, adulterazioni).

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE: non conformita' nell'etichettatura o nella presentazione (utilizzazione di una denominazione non conforme alle norme comunitarie sulla composizione, affermazione ingannevoli o false sulla presenza o sulla quantita' di un componente, ecc.).

CLASSI DI ALIMENTI (vengono trattate solo le categorie che possono porre problemi di interpretazione).

1. Prodotti lattiero-caseari: nella categoria non vanno inclusi i gelati ed i dessert che sono indicati in una categoria specifica.
2. Uova e ovoprodotti: in questa categoria rientrano solo gli alimenti indicati; i prodotti trasformati contenenti uova, come i dessert e le salse, non devono essere inclusi in questa categoria ma alle voci corrispondenti.
5. Grassi ed oli: tutti i grassi e gli oli ad eccezione dei grassi del latte che sono gia' inclusi nella categoria prodotti lattiero-caseari.
6. Zuppe, brodi, salse: oltre agli alimenti indicati, includere la mostarda, la maionese e l'aceto.
7. Cereali e prodotti di panetteria: comprende cornetti, brioches ed in generale i prodotti della panificazione e da forno.
8. Frutta e verdura: comprende anche i funghi e le bacche.
9. Erbe e spezie: includere in questa categoria anche il sale e i succedanei del sale, nonche' i condimenti come le preparazioni aromatiche.
15. Dolciumi: comprende anche lo zucchero e il miele.
17. Piatti preparati: indipendentemente dal tipo di alimento presente, comprende i piatti preparati freschi o surgelati e i panini farciti.

TAB. A - REGIONI CODICE DENOMINAZIONE

R 010	000	0	PIEMONTE	R 020	000	0	VALLE D'AOSTA	R 030	000	0	LOMBARDIA
R 041	000	0	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	R 042	000	0	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	R 050	000	0	VENETO
R 060	000	0	FRIULI VENEZIA GIULIA	R 070	000	0	LIGURIA	R 080	000	0	EMILIA ROMAGNA
R 090	000	0	TOSCANA	R 100	000	0	UMBRIA	R 110	000	0	MARCHE
R 120	000	0	LAZIO	R 130	000	0	ABRUZZO	R 140	000	0	MOLISE
R 150	000	0	CAMPANIA	R 160	000	0	PUGLIA	R 170	000	0	

0 BASILICATA R 180 000 0 CALABRIA R 190 000 0 SICILIA R 200 000 0
SARDEGNA TAB. B - ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI CODICE
DENOMINAZIONE I 010 000 0 TORINO I 020 000 0 BRESCIA I 030 000 0
PADOVA I 050 000 0 ROMA I 060 000 0 PERUGIA I 070.000 0 TERMO I 080
000 0 FOGGIA I 090 000 0 PORTICI I 100 000 0 PALERMO I 100 000 0
SASSARI TAB. C - PRESIDII MULTIZONALI DI PREVENZIONE PIEMONTE CODICE
DENOMINAZIONE P 010 120 0 ALESSANDRIA P 010 119 0 ASTI P 010 105 0
GRUGLIASCO (TO) P 010 109 0 IVREA (TO) P 010 113 0 NOVARA P 010 101 0
TORINO P 010 111 0 VERCELLI P 010 115 0 CUNEO VALLE D'AOSTA CODICE
DENOMINAZIONE P 020 101 0 AOSTA LOMBARDIA CODICE DENOMINAZIONE P 030
201 0 VARESE P 030 205 0 COMO P 030 207 0 LECCO P 030 209 0 SONDRIO P
030 212 0 BERGAMO P 030 218 0 BRESCIA P 030 221 0 MANTOVA P 030 223 0
CREMONA P 030 234 0 PARABIAGO (MI) P 030 242 0 PAVIA P 030 238 0
MILANO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CODICE DENOMINAZIONE P 041 101 0
BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CODICE DENOMINAZIONE P 042 101 0
TRENTO VENETO CODICE DENOMINAZIONE P 050 112 0 VENEZIA P 050 120 0
VERONA P 050 106 0 VICENZA P 050 101 0 BELLUNO P 050 109 0 TREVISO P
050 116 0 PADOVA P 050 118 0 ROVIGO FRIULI VENEZIA GIULIA CODICE
DENOMINAZIONE P 060 106 0 PORDENONE P 060 101 0 TRIESTE P 060 104 0
UDINE P 060 102 0 GORIZIA LIGURIA CODICE DENOMINAZIONE P 070 103 0
GENOVA P 070 101 0 IMPERIA P 070 102 0 SAVONA P 070 105 0 LA SPEZIA
EMILIA ROMAGNA CODICE DENOMINAZIONE P 080 111 0 FORLI' P 080 101 0
PIACENZA P 060 102 0 PARMA P 080 103 0 REGGIO EMILIA P 080 104 0
MODENA P 080 108 0 BOLOGNA P 080 109 0 FERRARA P 080 110 0 RAVENNA P
080 113 0 RIMINI TOSCANA CODICE DENOMINAZIONE P 090 110 0 FIRENZE P
090 105 0 PISA P 090 103 0 PISTOIA P 090 101 0 MASSA CARRARA P 090
102 0 LUCCA P 090 106 0 LIVORNO P 090 108 0 AREZZO P 090 033 0
PIOMBINO (LI) P 090 109 0 GROSSETO P 090 107 0 SIENA P 090 104 0
PRATO UMBRIA CODICE DENOMINAZIONE P 100 102 0 PERUGIA P 100 105 0
TERNI MARCHE CODICE DENOMINAZIONE P 110 113 0 ASCOLI PICENO P 110 109
0 MACERATA P 110 101 0 PESARO P 110 107 0 ANCONA LAZIO CODICE
DENOMINAZIONE P 120 111 0 LATINA P 120 109 0 VITERBO P 120 110 0
RIETI P 120 112 0 FROSINONE P 120 102 0 ROMA B P 120 101 0 ROMA A
ABRUZZO CODICE DENOMINAZIONE P 130 102 0 CHIETI P 130 104 0 L'AQUILA
P 130 105 0 PESCARA P 130 106 0 TERAMO MOLISE CODICE DENOMINAZIONE P
140 103 0 CAMPOBASSO P 140 102 0 ISERNIA CAMPANIA CODICE
DENOMINAZIONE P 150 112 0 SALERNO P 150 102 0 AVELLINO P 150 103 0
BENEVENTO P 150 104 0 CASERTA P 150 106 0 NAPOLI 2 P 150 040 0 NAPOLI
1 PUGLIA CODICE DENOMINAZIONE P 160 104 0 BARI P 160 112 0 TARANTO P
160 109 0 FOGGIA P 160 106 0 BRINDISI P 160 110 0 LECCE BASILICATA
CODICE DENOMINAZIONE P 170 104 0 MATERA P 170 102 0 POTENZA CALABRIA
CODICE DENOMINAZIONE P 180 107 0 CATANZARO P 180 104 0 COSENZA P 180
111 0 REGGIO CALABRIA SICILIA CODICE DENOMINAZIONE P 190 106 0
PALERMO P 190 109 0 TRAPANI P 190 101 0 AGRIGENTO P 190 102 0
CALTANISSETTA P 190 104 0 ENNA P 190 107 0 RAGUSA P 190 108 0
SIRACUSA P 190 103 0 CATANIA P 190 105 0 MESSINA SARDEGNA CODICE
DENOMINAZIONE P 200 108 0 CAGLIARI P 200 101 0 SASSARI P 200 103 0
NUORO P 200 105 0 ORISTANO P 200 107 0 PORTOSCUSO (CA) TAB. D - USL -
SERVIZI IGIENE PUBBLICA, SERVIZI VETERINARI Per costruire il proprio
codice aggiungere in fondo al codice della U.S.L. di appartenenza,
rispettivamente: la lettera "G" per i Servizi Igiene Pubblica la
lettera "V" per i Servizi Veterinari PIEMONTE CODICE DENOMINAZIONE
U0101010 USL TORINO I U0101020 USL TORINO II U0101030 USL TORINO III
U0101040 USL TORINO IV U0101050 USL COLLEGGNO U0101060 USL CIRIE'
U0101070 USL CHIVASSO U0101080 USL CHIARI U0101090 USL IVREA U0101100
USL PINEROLO U0101110 USL VERCELLI U0101120 USL BIELLA U0101130 USL
NOVARA U0101140 USL OMEGNA U0101150 USL CUNEO U0101160 USL MONDOVI'
U0101170 USL SAVIGLIANO U0101180 USL ALBA U0101190 USL ASTI U0101200
USL ALESSANDRIA U0101210 USL CASALE MONFERRATO U0101220 USL NOVI
LIGURE VALLE D'AOSTA CODICE DENOMINAZIONE U0201010 USL AOSTA
LOMBARDIA CODICE DENOMINAZIONE U0302010 USL VARESE U0302020 USL
GALLARATE U0302030 USL BUSTO ARSIZIO U0302040 USL SARONNO U0302050

USL COMO U0302060 USL CANTU' U0302070 USL LECCO U0302080 USL MERATE
U0302090 USL SONDRIO U0302100 USL ALBINO U0302110 USL PONTE S. PIETRO
U0302120 USL BERGAMO U0302130 USL TREVIGLIO U0302140 USL CHIARI
U0302150 USL BRENO U0302160 USL GARDONE VAL TROMPIA U0302170 USL
SALO' U0302180 USL BRESCIA U0302190 USL LENO U0302200 USL VIADANA
U0302210 USL MANTOVA U0302220 USL OSTIGLIA U0302230 USL CREMONA
U0302240 USL CREMA U0302250 USL LODI U0302260 USL MELEGNANO U0302270
USL CERNUSCO U0302280 USL VIMERCATE U0302290 USL MONZA U0302300 USL
DESIO U0302310 USL CINISELIO BALSAMO U0302320 USL GARBAGNATE U0302330
USL RHO U0302340 USL LEGNANO U0302350 USL MAGENTA U0302360 USL MILANO
1 U0302370 USL MILANO 2 U0302380 USL MILANO 3 U0302390 USL MILANO 4
U0302400 USL MILANO 5 U0302410 USL MILANO 6 U0302420 USL PAVIA
U0302430 USL VIGEVANO U0302440 USL VOGHERA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO CODICE DENOMINAZIONE U0411010 USL CENTRO SUD U0411020 USL
OVEST MERANO U0411030 USL NORD BRESSANONE U0411040 USL EST BRUNICO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CODICE DENOMINAZIONE U0421010 USL TRENTO
VENETO CODICE DENOMINAZIONE U0501010 USL BELLUNO U0501020 USL FELTRE
U0501030 USL BASSANO DEL GRAPPA U0501040 USL THIENE U0501050 USL
ARZIGNANO U0501060 USL VICENZA U0501070 USL PIEVE DI SOLIGO U0501080
USL ASOLO U0501090 USL TREVISO U0501100 USL S. DONA' DEL PIAVE
U0501110 USL VENEZIA U0501120 USL MESTRE U0501130 USL MIRANO U0501140
USL CHIOGGIA U0501150 USL CITTADELLA U0501160 USL PADOVA U0501170 USL
ESTE U0501180 USL ROVIGO U0501190 USL ADRIA U0501200 USL VERONA
U0501210 USL LEGNAGO U0501220 USL BUSSOLENGO FRIULI VENEZIA GIULIA
CODICE DENOMINAZIONE U0601010 USL TRIESTINA U0601020 USL ISONTINA
U0601030 USL ALTO FRIULI U0601040 USL MEDIO FRIULI U0601050 USL BASSA
FRIULANA U0601060 USL FRIULI OCCIDENTALE LIGURIA CODICE DENOMINAZIONE
U0701010 USL IMPERIESE U0701020 USL SAVONESE U0701030 USL GENOVESE
U0701040 USL CHIAVARESE U0701050 USL SPEZZINO EMILIA ROMAGNA CODICE
DENOMINAZIONE U0801010 USL PIACENZA U0801020 USL PARMA U0801030 USL
REGGIO EMILIA U0801040 USL MODENA U0801050 USL BOLOGNA SUD U0801060
USL IMOLA U0801070 USL BOLOGNA NORD U0801080 USL BOLOGNA U0801090 USL
FERRARA U0801100 USL RAVENNA U0801110 USL FORLI' U0801120 USL CESENA
U0801130 USL RIMINI TOSCANA CODICE DENOMINAZIONE U0901010 USL MASSA
CARAARA U0901020 USL LUCCA U0901030 USL PISTOIA U0901040 USL PRATO
U0901050 USL PISA U0901060 USL LIVORNO U0901070 USL SIENA U0901080
USL AREZZO U0901090 USL GROSSETO U0901100 USL FIRENZE U0901110 USL
EMPOLI U0901120 USL VERSILIA UMBRIA CODICE DENOMINAZIONE U1001010 USL
CITTA' DI CASTELLO U1001020 USL PERUGIA U1001030 USL FOLIGNO U1001040
USL ORVIETO U1001050 USL TERNANA MARCHE CODICE DENOMINAZIONE U1101010
USL PESARO U1101020 USL FANO U1101030 USL URBINO U1101040 USL
SENIGALLIA U1101050 USL JESI U1101060 USL FABRIANO U1101070 USL
ANCONA U1101080 USL CIVITANOVA MARCHE ALTA U1101090 USL MACERATA
U1101100 USL CAMERINO U1101110 USL FERMO U1101120 USL S. BENEDETTO
DEL TRONTO U1101130 USL ASCOLI PICENO LAZIO CODICE DENOMINAZIONE
U1201010 USL RM/A U1201020 USL RM/B U1201030 USL RM/C U1201040 USL
RM/D U1201050 USL RM/E U1201060 USL RM/F U1201070 USL RM/G U1201080
USL RM/H U1201090 USL VITERBO U1201100 USL RIETI U1201110 USL LATINA
U1201120 USL FROSINONE ABRUZZO CODICE DENOMINAZIONE U1301010 USL
AVEZZANO/SULMONA U1301020 USL CHIETI U1301030 USL LANCIANO/VASTO
U1301040 USL L'AQUILA U1301050 USL PESCARA U1301060 USL TERAMO MOLISE
CODICE DENOMINAZIONE U1401010 USL ALTO MOLISE U1401020 USL PENTRIA
U1401030 USL CENTRO MOLISE U1401040 USL BASSO MOLISE CAMPANIA CODICE
DENOMINAZIONE U1501010 USL AVELLINO 1 U1501020 USL AVELLINO 2
U1501030 USL BENEVENTO 1 U1501040 USL CASERTA 1 U1501050 USL CASERTA
2 U1501060 USL NAPOLI 1 U1501070 USL NAPOLI 2 U1501080 USL NAPOLI 3
U1501090 USL NAPOLI 4 U1501100 USL NAPOLI 5 U1501110 USL SALERNO 1
U1501120 USL SALERNO 2 U1501130 USL SALERNO 3 PUGLIA CODICE
DENOMINAZIONE U1601010 USL BA/1 U1601020 USL BA/2 U1601030 USL BA/3
U1601040 USL BA/4 U1601050 USL BA/5 U1601060 USL BR/1 U1601070 USL
FG/1 U1601080 USL FG/2 U1601090 USL FG/3 U1601100 USL LE/1 U1601110
USL LE/2 U1601120 USL TA/1 BASILICATA CODICE DENOMINAZIONE U1701010

USL VENOSA U1701020 USL POTENZA U1701030 USL LAGONEGRO U1701040 USL
MATERA U1701050 USL MONTALBANO JONICO CALABRIA CODICE DENOMINAZIONE
U1801010 USL PAOLA U1801020 USL CASTROVILLARI U1801030 USL ROSSANO
U1801040 USL COSENZA U1801050 USL CROTONE U1801060 USL LAMEZIA TERME
U1801070 USL CATANIA U1801080 USL VIBO VALENTIA U1801090 USL LOCRI
U1801100 USL PALMI U1801110 USL REGGIOCABRIA SICILIA CODICE
DENOMINAZIONE U1901010 USL AGRGENTO U1901020 USL CALTANISSETTA
U1901030 USL CATANIA U1901040 USL ENNA U1901050 USL MESSINA U1901060
USL PALERMO U1901070 USL RAGUSA U1901080 USL SIRACUSA U1901090 USL
TRAPANI SARDEGNA CODICE DENOMINAZIONE U2001010 USL SASSARI U2001020
USL OLBIA U2001030 USL NUORO U2001040 USL LANUSEI U2001050 USL
ORISTANO U2001060 USL GUSPINI U2001070 USL IGLESIAS U2001080 USL
CAGLIARI

APPENDICE 3

NORME DI REGISTRAZIONE DATI

Descrizione del record per i modelli di rilevazione dati di sintesi
sul controllo ufficiale degli alimenti e bevande
(prevista dall'art. 8, comma 3)

NORME DI REGISTRAZIONE DATI - DESCRIZIONE DEL RECORD

MOD. A: MODELLO DI RILEVAZIONE PER DATI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

PROGR. CAMPO	ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI		LUNGH. In bytes	CARATTERISTICHE DEL CAMPO		
	da	a		Formato (*)	Allineam. Riempim. (**)	Valore di Vuoto
1	1	1	1	X	LB	obbligatorio
2	2	5	4	N	RZ	obbligatorio
3	6	8	3	N	RZ	obbligatorio
4	9	16	8	X	LB	obbligatorio
5	17	46	30	X	LB	blank
6	47	58	12	X	LB	blank
7	59	63	5	N	RZ	zero
8	64	68	5	N	RZ	zero
9	69	70	2	N	RZ	zero
10	71	75	5	N	RZ	zero
11	76	80	5	N	RZ	zero
12	81	85	5	N	RZ	zero
13	86	90	5	N	RZ	zero
14	91	97	7	N	RZ	zero
15	98	102	5	N	RZ	zero
16	103	110	8	N	RZ	zero
17	111	118	8	N	RZ	zero
18	119	126	8	N	RZ	zero
19	127	134	8	N	RZ	zero
20	135	142	8	N	RZ	zero
21	143	150	8	N	RZ	zero
22	151	155	5	N	RZ	zero
23	156	160	5	N	RZ	zero

PROGR. CAMPO	DESCRIZIONE DEL CONTENUTO	AVVERTENZE
1	Sigla del modello	Valore fisso = A
2	Anno di riferimento	
3	Codice della Regione o P.A.	Valore ammesso = codice ISTAT
4	Codice struttura	Valore ammesso = codice ISTAT
5	Norme del referente regionale o locale	
6	Telefono del referente	
7	N. struttura nella Regione o P.A.	
8	N. struttura nella Regione o P.A. che hanno inviato i dati	

- 9 Codice classe di attivita' Valori ammessi = codici del Mod. A
- 10 Numero di unita' operative
- 11 Numero di unita' ispezionate
- 12 Numero di ispezioni effettuate
- 13 Numero di unita' ispezionate non regolari
- 14 Numero di campioni prelevati
- 15 Numero di campioni prelevati non regolamentari E' un "di cui" del campo 14
- 16 Infrazioni nell'igiene generale riscontrate Numero di infrazioni
- 17 Infrazioni nell'igiene (HACCP, formazione personale) Numero di infrazioni riscontrate
- 18 Infrazioni nella composizione merci Numero di infrazioni nelle merci
- 19 Infrazioni per contaminazione (non microbiologica) Numero di infrazioni nelle merci
- 20 Infrazioni per etichetta/presentazione Numero di infrazioni nelle merci
- 21 Infrazioni per motivi diversi dai suddetti
- 22 Numero provvedimenti amministrativi
- 23 Numero notizie di reato
- (*) N = Numerico
X = Alfanumerico
- (**) LZ = Allineamento a sinistra con riempimento di zeri a destra
LB = Allineamento a sinistra con riempimento di blank a destra
RZ = Allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra

NORME DI REGISTRAZIONE DATI - DESCRIZIONE DEL RECORD
MOD. B: MODELLO DI RILEVAZIONE PER DATI DI SINTESI SUI RISULTATI DELLE ANALISI SU ALIMENTI E BEVANDE
ANALISI DEI CAMPIONI

PROGR. CAMPO	POSIZIONE		LUNGH. In bytes	CARATTERISTICHE DEL CAMPO		
	da	a		Formato (*)	Allineam. Riempim. (**)	Valore di Vuoto
1	1	1	1	X	LB	obbligatorio
2	2	5	4	N	RZ	obbligatorio
3	6	8	3	N	RZ	obbligatorio
4	9	16	8	X	LB	obbligatorio
5	17	46	30	X	LB	blank
6	47	58	12	X	LB	blank
7	59	61	3	N	RZ	zero
8	62	64	3	N	RZ	zero
9	65	73	9	N	LZ	zero
10	74	80	7	N	RZ	zero
11	81	85	5	N	RZ	zero
12	86	90	5	N	RZ	zero
13	91	95	5	N	RZ	zero
14	96	100	5	N	RZ	zero
15	101	105	5	N	RZ	zero
16	106	110	5	N	RZ	zero
17	111	115	5	N	RZ	zero
18	116	120	5	N	RZ	zero
19	121	125	5	N	RZ	zero
20	126	130	5	N	RZ	zero
21	131	136	6	N	RZ	zero
PROGR. CAMPO	DESCRIZIONE DEL CONTENUTO			AVVERTENZE		

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Sigla del modello | Valore fisso = B |
| 2 | Anno di riferimento | |
| 3 | Codice della Regione o P.A. | Valore ammesso = codice ISTAT |
| 4 | Codice struttura | Valore ammesso = codice ISTAT |
| 5 | Norme del referente regionale
o locale | |
| 6 | Telefono del referente | |
| 7 | N. struttura nella Regione o P.A. | |
| 8 | N. struttura nella Regione o P.A.
che hanno inviato i dati | |
| 9 | Classe di alimenti | Valori ammessi = codici del
Mod. B |
| 10 | Totale campioni analizzati | |
| 11 | Totale campioni non regolari | E' un "di cui" del campo 10 |
| 12 | Distribuzione campioni non
conformi per la presenza di
Salmonella | |
| 13 | Distribuzione campioni non
conformi per la presenza di
Listeria monocytogenes | |
| 14 | Distribuzione campioni non
conformi per altre irregolarita'
di tipo microbiologico | |
| 15 | Distribuzione campioni non
conformi per la presenza di
micotossine | |
| 16 | Distribuzione campioni non
conformi per la presenza di
metalli pesanti | |
| 17 | Distribuzione campioni non
conformi per la presenza di
sostanze indesiderabili | |
| 18 | Distribuzione campioni non
conformi per la presenza di
sostanze non consentite | |
| 19 | Distribuzione campioni non
conformi nell'etichettatura
o nella presentazione | |
| 20 | Distribuzione campioni non
conformi per motivi diversi
dai suddetti | |
| 21 | Totale infrazioni riscontrate | |
- (*) N = Numerico
X = Alfanumerico
- (**) LZ = Allineamento a sinistra con riempimento di zeri a destra
LB = Allineamento a sinistra con riempimento di blank a destra
RZ = Allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra